

BANDO DI GARA N. 78/2018
SERVIZIO DI TESORERIA

QUESITO N. 1

Si chiede di indicare in elenco le cc.dd. istituzioni che assieme al Comune di Torino entrano nel concetto di “Ente” presente nello schema di convenzione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Nel concetto di Ente è da considerarsi ricompresa l’I.T.E.R. – Istituzione torinese per l’educazione responsabile.

QUESITO N. 2

Sull’art. 2, comma 2, dello schema di convenzione: si chiede conferma, anche alla luce dell’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, che la durata massima della proroga è da considerarsi 180 gg dalla scadenza della convenzione;

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Si veda la risposta al quesito n. 5 del 7.11.18 pubblicato sul sito Internet della Città.

QUESITO N. 3

Sull’art. 3, commi 10 e 12, dello schema di convenzione: si chiede di precisare il numero massimo di POS e di carte prepagate, di cui si prevede la necessità in vigenza di convenzione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Si veda la risposta al quesito n. 8 del 7.11.18; attualmente l’Ente non dispone di carte prepagate emesse dall’Istituto di Credito Tesoriere, per il futuro si terrà conto di eventuali nuove esigenze.

QUESITO N. 4

Sull’art. 4, comma 4, dello schema di convenzione: si chiede conferma che con tale previsione si intende che il Tesoriere si impegni ad aderire, con decorrenza dall’affidamento del servizio di Tesoreria, al sistema del Nodo dei Pagamenti – PagoPa, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), in qualità di prestatore di servizi di pagamento (PSP), in ottemperanza alle disposizioni impartite alle Pubbliche Amministrazioni dal Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e dal D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 221/2012.

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

A pag. 4 dello schema di convenzione si evince il riferimento alle specifiche attuative del nodo dei pagamenti.

QUESITO N. 5

Sull'art. 6, comma 5, dello schema di convenzione: si chiede conferma che la frase "Il pagamento di tali spese dovrà avvenire comunque anche in difetto della ricezione di tali ordinativi di pagamento, nei limiti dei fondi disponibili e dell'eventuale anticipazione di cassa" si riferisce soltanto al pagamento delle imposte, delle tasse e delle rate di ammortamento dei mutui.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

Non si conferma. Le spese per le quali il Tesoriere dovrà provvedere al pagamento sono riferite alle retribuzioni e relativi oneri riflessi al personale dipendente dell'Ente, dei contributi obbligatori dovuti alle Casse pensioni ed agli Enti di Previdenza, nonché delle imposte, delle tasse e delle rate di ammortamento dei mutui.

QUESITO N. 6

Sull'art. 6, comma 8, e sull'art. 8 dello schema di convenzione: si chiede conferma che il concetto di valuta utilizzato in queste disposizioni ed in generale nello schema di convenzione deve essere letto alla luce del fatto che nel regime di T.U. non è possibile operare in valuta, nonché alla luce della normativa PSD2, e che pertanto i corretti riferimenti in ordine ai tempi di esecuzione degli ordini di pagamento si rinvergono nella Circolare RGS del 15/06/2018;

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Si conferma.

QUESITO N. 7

Si chiede conferma che il Tesoriere non sia obbligato ad effettuare eventuali operazioni di vendita delle azioni dell'Ente.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

Si conferma il dettato contenuto nell'art. 13 dello schema di convenzione.

QUESITO N. 8

Sull'art. 15, comma 2, dello schema di convenzione: si rappresenta la necessità, ai fini della conservazione da parte del Tesoriere subentrante degli ordinativi relativi all'ultimo decennio in carico all'attuale affidatario, che sia l'Ente ad effettuare autonomamente l'invio in conservazione e si chiede la conferma che così debba essere interpretata la disposizione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Non è possibile prendere in considerazione la necessità rappresentata, pertanto, non si conferma l'interpretazione proposta della disposizione di cui all'art. 15, comma 2.

QUESITO N. 9

Sull'art. 36: si chiede conferma che l'intera disposizione debba essere aggiornata con i corretti riferimenti normativi al GDPR 679/2016 e che non sia necessaria la nomina del Tesoriere e Responsabile del trattamento dei dati. Il Tesoriere, infatti, fornisce all'Ente determinati servizi bancari per la gestione dei quali deve necessariamente trattare i relativi dati personali, configurandosi esso stesso quale Titolare del trattamento nel rapporto che unisce le parti contrattuali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

L'art. 36 dello schema di convenzione di tesoreria, al comma 1, obbliga il tesoriere ad osservare il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (vedasi il D. Lgs. 101/2018), nonché ogni altra disposizione emanata anche dall'Autorità garante della privacy; pertanto, il GDPR 679/2016 è certamente una norma di riferimento per l'Ente. Non si ritiene, quindi, di dover aggiornare l'intera disposizione. Inoltre, si conferma che il Tesoriere, in quanto titolare autonomo, non necessita di nomina da parte dell'Ente quale Responsabile del trattamento dei dati personali.

QUESITO N. 10

In considerazione della natura del servizio da affidare con la presente procedura, si chiede conferma che non sia dovuta la compilazione del modello denominato Allegato 1.

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

Si veda la risposta al quesito n. 10 pubblicato sul sito Internet della Città.

QUESITO N. 11

Sul punto k di pag. 4 si chiede conferma che l'impegno all'osservanza degli obblighi contenuti nel Patto d'integrità e nel Codice di comportamento della Città deve intendersi in quanto tali obblighi siano compatibili con il servizio svolto e la natura giuridica del Tesoriere;

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

Si conferma.

QUESITO N. 12

Sulla richiesta, contenuta nel Disciplinare, di allegare all'istanza di ammissione del partecipante, sia l'indicazione dei familiari conviventi dei soggetti che ricoprono cariche all'interno dell'impresa e dei soggetti che svolgono attività di vigilanza ai sensi del D. Lgs 231/2001: si chiede conferma che tale richiesta debba essere assolta non in fase di partecipazione alla gara, bensì in sede di verifiche a carico del soggetto aggiudicatario, come chiarito da ANAC con Comunicato del Presidente del 26/10/2016.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12

Si veda la risposta al quesito n. 2 pubblicato sul sito Internet della Città.